

CONGEDO PARENTALE

La normativa sul congedo parentale, già previsto dall'art. 32 DLgs 151/2001 (*Testo unico a tutela della maternità*), è stata di recente modificata con l'art. 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 10/12/2014, al fine di sostenere le cure parentali e tutelare la maternità delle lavoratrici.

Le nuove tutele della genitorialità sono state estese anche in caso di adozioni e affidamenti.

- **Il congedo di maternità** è stato reso più flessibile per permettere alla neo-mamma di fruirne in casi particolari:
 - nel caso di parto prematuro, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità "post-partum" anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi.
 - nel caso di ricovero del neonato, si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre.
 - Il decreto prevede altresì un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni:
 - ✓ quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 ai 6 anni di età del bambino;
 - ✓ quello non retribuito dai 6 ai 12 anni di vita del bambino.
- **Il congedo di paternità** è esteso a tutte le categorie di lavoratori (quindi non solo per i lavoratori dipendenti come previsto in precedenza), con la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre non possa fruirne per motivi naturali o contingenti.
- **In caso di adozione o di affidamento:**
 - la possibilità di fruire del congedo parentale decorre dall'ingresso del minore in famiglia. Resta invariata la durata complessiva del congedo.
 - si era posto in passato il tema della equiparabilità tra la "*famiglia collocataria*" e "*famiglia affidataria*"; la questione deve ritenersi definitivamente risolta dalla circolare MLPS n. 32/261 del 08.01.2014, la quale ha stabilito che "*la prassi ad opera di diversi datori di lavoro e di alcuni sedi INPS di riconoscere il congedo parentale soltanto agli affidatari individuati direttamente dal decreto emesso dall'Autorità Giudiziaria minorile, e non anche a quelli individuati dai servizi sociali su preciso mandato dell'Autorità Giudiziaria, si debba considerare in violazione dell'art 36 Dlgs 151/2001*". La suddetta circolare MLPS precisa che "*l'attestazione rilasciata dai servizi sociali alla famiglia che ha accolto il minore, con l'indicazione del decreto dell'Autorità Giudiziaria minorile che ha dato inizio alla procedura e della data di ingresso del minore in famiglia, contiene già tutti gli elementi per legittimare i lavoratori genitori affidatari alla presentazione della domanda*".